

Codice A1103A

D.D. 24 settembre 2026, n. 807

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 13 della LR 17/2023, per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. C. F, - acc. 584/2026 - Fasc. n. 74/2022 del 29.11.22 /FOR2022).



ATTO DD 807/A1103A/2026

DEL 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria concordata ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 e dell'art. 13 della LR 17/2023, per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. C. F, - acc. 584/2026 – Fasc. n. 74/2022 del 29.11.22 /FOR2022).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot 1442 del 01/12/2022 dalla Regione Catabinieri Forestale Piemonte, Stazione di Crevoladossola, a carico del signor *omissis*397893, *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. **74/2022 del 29.11.22** notificato in data 30/11/2022, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località "ALPE ARZA", nel Comune di BOGNANCO, nella medesima data, è stato accertato quanto segue: violazione degli artt. 40 LR Piemonte 19/2009 e dell'art.3.1 LET. V) DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE della RETE NATURA 2000, puniti a mente dell'art. 55 c.1 let. r) e s) della medesima legge, organizzazione e svolgimento di evento pubblico senza assenso del gestore dell'area, in contrasto con le misure sitespecifiche della ZPS IT 1140018 della RETE NATURA2000.

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 mentre ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione regolarmente tenutasi, come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

richiamato il verbale dell'audizione regolarmente svoltasi il 15 settembre 2026 da cui è emersa la volontà del trasgressore di giungere ad una soluzione concordata del procedimento sanzionatorio;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento;

richiamati pertanto i sopracitati articoli 40 LR Piemonte 19/2009 e dell'art.3.1 LET. V) DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE della RETE NATURA 2000 ("v) svolgere manifestazioni, raduni

o eventi sportivi e ricreativi senza l’assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sitospecifiche, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;”), puniti a mente dell'art. 55 c.1 let. r) e s) della medesima legge;

considerato che il precetto violato ha subito una evoluzione normativa che ha portato ad una sostanziale abolizione della violazione se pur con effetti per le condotte successive al fatto illecito constatato nel pv. 74/2022;

considerato che i procedimenti sanzionatori di carattere non punitivo seguono il criterio del *tempus regit actum*;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale degli atti di constatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità (lieve) della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche che giustificano nel caso di specie l'applicazione di una reazione prossima al **minimo edittale**;

considerato che il precetto violato ha subito una evoluzione normativa che ha portato ad una sostanziale abolizione della violazione pur successiva alla condotta illecita;

considerato che i procedimenti sanzionatori di carattere non punitivo seguono il criterio del *tempus regit actum*;

preso atto dell'assenza di elezione a domicilio digitale generale per le comunicazioni procedurali;

preso atto dell'elezione a domicilio digitale speciale presso l'avvocato difensore ai fini del procedimento sanzionatorio;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale nn. 1368 e 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	584/2026	Sanzione
39580/2025	-	-

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato il signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro **500,00** a titolo di sanzione e spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti